

RGL 785/B/04
EOW. 7911

UNAMS - SCUOLA C/DIRIGENTE S. N. S. VITTORIO EMANUELE III
- ANDRIA -

TRIBUNALE DI TRANI
- SEZIONE LAVORO -

IL G.L.

- visti gli atti del procedimento ex art. 28 Stat. Lav. proposto dalla UNAMS - SCUOLA (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA / UNAMS), in uno con gli atti di parte avversa e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

- rilevato che in merito alla eccepita carenza di legittimità attiva da parte della sigla sindacale procedente, va ritenuta di contro la sussistenza della stessa essendo emerso, " per tabulas", che il prof. B. Danzi, riveste la carica di segretario provinciale della Federazione nazionale UNAMS - Gilda e, che ormai, alla luce delle diverse e numerose pronunce di merito, può ritenersi ormai assodato che, legittimati attivi ad agire, per denunciare l'antisindacalità di una condotta, sono gli organismi sindacali provinciali per la tutela di interessi collettivi generali di portata nazionale (così Cass. 10114/90; Cass. 2392/87), sul presupposto che tali organismi possano essere considerati più vicini alle situazioni che in concreto debbono essere tutelate, senza che tuttavia si vada ad attuare una estrema parcellizzazione di dette situazioni di tutela;

parimenti è ammissibile, in questa sede, la legittimazione attiva del prof. Danzi, che agisce sì in proprio, ma per lamentare un' attività posta in essere nei suoi confronti, da parte del Direttore Scolastico, non in quanto singolo docente, ma più che altro per la sua veste di rappresentante sindacale datosi che il procedimento disciplinare, posto in essere nei suoi confronti, sia per i tempi di proposizione dello stesso, sia per i contenuti che emergono per via documentale, sembra più che altro una ritorsione per l'intrapresa iniziativa di denuncia ex art. 28 Stat. Dei Lav., e, come tale capace di riverberarsi sull' operato dello stesso sindacato;

- ritenuto altresì che la condotta posta in essere da' parte del Direttore Scolastico, della Scuola Media Statale " Vittorio Emanuele III" di Andria, non può considerarsi del tutto scissa ed autonoma dall'ambito del Ministero della Istruzione che pure ha poteri di intervento per dirimere e riportare, ove lo ritenga, la serenità nel corretto svolgimento del dialogo sindacale in quella che continua ad essere l'appendice ove si svolge un'attività che lo riguarda e lo coinvolge direttamente, in quanto riflette il prestigio e la correttezza nell'agire di detta amministrazione, si afferma che esiste la legittimazione passiva del Ministero convenuto, così come anche quella del Centro Servizi Amministrativi di Bari, che sia pure indirettamente finiscono con l'essere interessati comunque dalla condotta posta in essere dal Direttore scolastico, con le relative conseguenze ed ha pertanto tutto il diritto e il dovere, di comparire nell'odierno procedimento ed eventualmente, di difendersi o rappresentare proprie deduzioni;

- passando all'esame del merito del ricorso, emerge, " per tabulas", che il ricorrente, nella sua veste sindacale, abbia avanzato, con le raccomandate a.r. del 9.2.04 e del 17.3.04, richieste di accesso a documenti, ritenuti rilevanti per il proprio diritto all'informazione e che, alle stesse invece di una consequenziale risposta, ci sia stata prima una lettera del 19.2.04, con la quale il Dirigente, di fatto, apriva un procedimento disciplinare, nei confronti del prof. Danzi e poi, successivamente, un espresso rifiuto alla

Addi 1/10/04
rilasciata 1 copia
esecutiva e N. 3
copie autentiche
all'avv. Pol. Tran
Trani
IL CANCELLIERE

concessione dei documenti richiesti, fatta eccezione per alcuni, che parte ricorrente, lamenta, rilasciate con copie illeggibili e, quindi inutilizzabili;

- il Dirigente scolastico e la difesa delle parti convenute, si affretta, non di smentire tali fatti che comunque esistono, ma di far rilevare, sia l'inutilità di rilascio di parte della documentazione richiesta in quanto non vi è alcun obbligo di redigere verbali, nel corso delle contrattazioni sindacali, essendo solo l'unico atto conclusivo, debitamente siglato ad aver valore, e, comunque afferma che il rilascio delle copie deve soggiacere al pagamento di diritti e, comunque dichiara che solo le RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto 24.07.03, nell'esercizio delle relazioni sindacali, hanno diritto a chiedere informazioni ed atti previsti riguardanti la materia della contrattazione;
- si rileva però, sommessamente, che l'art. 28 Stat. Lav., tutela il diritto di libertà sindacale e tutta l'attività connessa per la concreta attuazione della stessa e, pertanto, quando una sigla sindacale, come quella ricorrente, sia pure non firmataria del CCNI, possieda il requisito della rappresentatività, dato questo incontestato da controparte, non può essere esclusa dallo svolgimento concreto dell'attività sindacale sul territorio e, quindi dall'informazione su atti e provvedimenti riguardanti la contrattazione e, dalla partecipazione alla contrattazione integrativa in sede decentrata, poiché, anche a norma del D. lg.vo n. 29/93 esiste un'autonoma attività di contrattazione a livello decentrato, in riferimento alla quale la legittimazione spetta alle organizzazioni maggiormente rappresentative nello specifico ambito territoriale al quale il contratto stesso si riferisce;
- per quanto concerne poi il preteso pagamento delle marche da bollo, sulle copie dei documenti dei quali si richiede il rilascio, , non può ignorarsi che proprio, al fine di non frapporre detto tipo di ostacoli all'effettivo esercizio dell'attività sindacale, l'art. 41 l. 300/70, prevede l'esenzione dal bollo o, da altre tasse, per tutti i documenti connessi all'esercizio dei diritti che si intendono tutelare, norma ripresa poi anche dall'art. 22 del contratto decentrato provinciale del 17.12.97, del quale è firmatario il sindacato ricorrente e, comunque non può prevedersi un generale obbligo di informazione, da parte datoriale, nei confronti delle forze sindacali dei dipendenti, e poi subordinarlo al pagamento di balzelli, si rischierebbe altrimenti di ridurre o eliminare detto diritto per i sindacati, anche temporaneamente in crisi di liquidità, o che comunque hanno l'urgenza di acquisire la documentazione necessaria, urgenza che potrebbe anche temporaneamente collidere, con i tempi per il recupero di somme necessarie (spesso trattasi di documentazione copiosa, come mole). La normativa contrattuale, non può ignorare tale situazione di fatto o derogare in pias rispetto alla normativa già esistente, né si ravvisa, sul punto chiedere il parere dell' ARAN che, come è ormai ben noto, rappresenta, per l'appunto solo un parere mancando di vincolatività. Comunque, in caso di dubbi, il dirigente scolastico, ben avrebbe potuto, intanto dare le copie della documentazione richiesta, senza ostacolare il concreto esercizio dell'attività sindacale, salvo poi la ripetizione delle somme che si riteneva dovevano essere versate. Invero il mancato versamento di dette eventuali somme potrebbe provocare al più un danno minimo e ristorabile tranquillamente,



- non così il mancato esercizio di un proprio diritto sindacalmente previsto.
- Risulta evidente che la difficoltà dialettica, esistente, allo stato fra le odierne parti in causa, che mantiene il carattere della permanenza, visto che nonostante i numerosi interventi di questo Giudice a fini conciliativi, ognuna rimane abbarbicata alle proprie convinzioni, si trasformi, per la sigla sindacale ricorrente, in una obiettiva difficoltà allo svolgimento del proprio ruolo sindacale e, quindi, la stessa va ritenuta antisindacale. Antisindacale, allo stato, va ritenuta anche l'iniziativa di intraprendere, nei confronti del ricorrente, un procedimento disciplinare, dandosi che lo stesso è appena a ridosso della richieste di atti da parte del sindacato ricorrente, riguarda fatti accaduti i primi giorni del mese di ottobre, e per cui, il ricorrente, avrebbe omesso, nei primi giorni del mese di novembre, di fornire plausibili spiegazioni, risulta quindi afferenti a fatti, in relazione ai quali non può apprezzarsi affatto la tempestività della reazione dell'istituto scolastico, tempestività, che di contro si apprezza in relazione all' effettivo esercizio di attività sindacale da parte del prof. Danzi. Sarebbe stato opportuno in realtà, che il Dirigente, visto che alcuni dei fatti contestati nella missiva del 19.02.04, riguardano proprio il suo operato, avesse rimesso ogni iniziativa a persona avente la veste di suo sostituto o che comunque non lasciasse sospetti di carenza di terzietà, che allo stato difettano. Né può negarsi che ogni iniziativa, in tal senso, se intrapresa dal suddetto Dirigente scolastico, potrebbe eventualmente assumere significati dissuasivi, nei confronti del ricorrente, dall'espletare l'attività che la sua veste all'interno del sindacato, pure gli impone.


P.Q.M.

Definitivamente decidendo, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per gli effetti, dichiara l'antisindacalità della condotta denunciata da parte ricorrente nell'atto di ricorso, ordinandone al Dirigente Scolastico convenuto, la rimozione degli effetti della stessa;
- ordina al Dirigente Scolastico convenuto di consentire l'immediato accesso, da parte del sindacato ricorrente, agli atti già richiesti con le note di cui innanzi e, di quant'altro necessario ai fini di assolvere al diritto all'informazione delle sigle sindacali rappresentative, coinvolgendo le stesse in tutte le attività di concertazione e di contrattazione, relative anche alla determinazione degli organici e alla formazione delle classi per l'anno scolastico 2004/2005, ponendo nel nulla quanto già fatto in difetto di detta partecipazione delle forze sindacali;
- ordina al Dirigente Scolastico convenuto di astenersi dall'intraprendere e, da portare a termine, se già intrapresa, qualsiasi iniziativa a scopi disciplinari, nei confronti del prof. Danzi, se non motivata solo dalla sua qualità di docente e, non anche di rappresentante sindacale, lasciando ogni iniziativa in tal senso, comunque ad organo dotato di terzietà nella vicenda;
- ordina al Dirigente Scolastico che si attivi per consentire, a tutte le sigle sindacali, dotate del requisiti della rappresentatività, di svolgere, la loro funzione all'interno della scuola, su di un piano paritetico, con eguali prerogative, poteri e facoltà, indirizzandole al dialogo democratico,
- condanna le parti soccombenti, in solido, alla rifusione delle spese della presente fase alla parte ricorrente, che si liquidano in complessive euro 1200,00 - di cui euro 100,00 per spese- oltre accessori di legge.
- Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente

provvedimento.
Trani 30.09.04

IL G.L.
M. A. Chirone



Depositato oggi in Cancelleria
Trani, li 01 OTT 2004
L'Operatore Giudiziario B2
Maria Angela Leps

